



**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 201 DEL 19/04/2024

Proposta n. 188 del 05/04/2024

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. SERVIZI LEGALI
Avv. Paola Trudu

OGGETTO: Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ex ATS SARDEGNA – Tribunale di Cagliari – Causa di lavoro iscritta al n. 4527/2013 di RACL – Esecuzione Sentenza n. 908/2023 pubbl. il 23 giugno 2023

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dott.ssa Claudia Boi	
Il Responsabile del procedimento	Avv. Lorena Vacca	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI NO

IL DIRETTORE DELLA SC SERVIZI LEGALI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.*;

VISTA la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 *“Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”*, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/8 del 03 marzo 2022 con la quale è stato individuato il Dott. Enrico Gaia quale Commissario Straordinario per la Gestione regionale sanitaria liquidatoria di ATS, delle sopresse USL e delle sopresse ASL ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, in esecuzione della citata DGR 7/8, è stato stipulato apposito contratto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Enrico Gaia e che la Gestione regionale sanitaria liquidatoria ATS ne ha preso atto con deliberazione n. 181 del 16 settembre 2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall'art. 34 della L.R. 17/2021, *“per l'espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell'Ares”*;

PRESO ATTO dell'organizzazione aziendale provvisoria dell'ARES e della sua articolazione aziendale di cui alla deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e ss.ii.mm

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE, con ricorso depositato il 21 ottobre 2013 (RACL 4527/2013), *Omissis [...]*, dipendente della ex Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, ha contestato la legittimità della sanzione disciplinare irrogatale con nota prot. 1010 del 23 luglio 2013 consistente nella sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 5 giorni;

DATO ATTO CHE l'Azienda, ritualmente costituitasi in giudizio con il patrocinio legale degli Avv. Lorena Vacca e Paola Trudu, ha contestato in fatto ed in diritto la fondatezza della avversa domanda ed ha concluso per il rigetto del ricorso;

RICHIAMATA la sentenza n. 908/2023 del 23 giugno 2023 con cui il Giudice accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la sanzione disciplinare irrogatale con nota del 23 luglio

2013; condanna l'Azienda Sanitaria alla restituzione della somma eventualmente trattenuta per le finalità di cui al capo che precede, maggiorata con gli interessi legali, o la rivalutazione monetaria ove maggiore, maturati e maturandi sino al saldo effettivo; ed alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario in ragione del 15 % oltre rimborso del C.U. ove corrisposto, ed oltre Iva e Cpa, ove dovute, nella misura di legge;

VISTA la nota dell'Avv. Anna Rita Melis con cui chiede il pagamento in suo favore della somma di 2.392,00 euro a titolo di rifusione delle spese legali in ottemperanza alla sentenza n. 908/2023 del 23 giugno 2023, dietro procura speciale all'incasso;

CONSTATATO CHE nell'ipotesi di distrazione delle spese in favore dell'avvocato di parte vittoriosa, ai sensi dell'art. 93 del C.P.C., non essendo la stessa un soggetto passivo d'imposta ma un soggetto è un privato che non beneficia della detrazione IVA, il difensore distrattario è legittimato a pretendere dal soccombente il totale (Iva compresa) delle spese e degli onorari spettanti come da sentenza di condanna;

CHE rivestendo l'Azienda qualifica di sostituto d'imposta, all'atto del pagamento dovrà effettuare la ritenuta di legge (art. 25 D.P.R. n. 600/1973; c.m. Finanze n. 203/E/1994);

ATTESO CHE il legale ha dichiarato di essere in regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, Legge 190/2014, così come modificato dalla Legge 208/2015 e dalla Legge 145/2018 e, pertanto, non è dovuta l'IVA e non deve essere applicata la ritenuta d'acconto sulle prestazioni offerte;

DATO ATTO CHE, poiché non intercorre alcun rapporto d'opera professionale tra l'avvocato di parte vittoriosa e la parte soccombente, il professionista dovrà in ogni caso (anche nell'ipotesi di distrazione delle spese) emettere la fattura (anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili) a carico del proprio cliente (quale committente del servizio legale);

CHE, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, gli indennizzi corrisposti dall'amministrazione a privati a titolo di risarcimento per pregiudizi subiti non sono ricompresi nella categoria degli atti di concessione di vantaggi economici per i quali vigono gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente";

CHE, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali, nel testo del presente provvedimento vengono omessi i nominativi dei soggetti dallo stesso interessati, essendo comunque possibile la loro identificazione, all'occorrenza, sulla base dello specifico fascicolo depositato presso la S.C. Affari Legali;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere in merito;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1. **DI PRENDERE ATTO** della sentenza n. 908/2023 del 23 giugno 2023, con cui il Giudice accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la sanzione disciplinar irrogatale con nota del 23 luglio 2013; condanna l'Azienda Sanitaria alla restituzione della somma eventualmente trattenuta per le finalità di cui al capo che precede, maggiorata con gli interessi legali, o la rivalutazione monetaria ove maggiore, maturati e maturandi sino al saldo effettivo; condanna, altresì, l'azienda alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario in ragione del 15 % oltre rimborso del C.U. ove corrisposto, ed oltre IVA e CPA, ove dovute, nella misura di legge;
2. **DI DEMANDARE** la SC Trattamento Giuridico ed Economico per il pagamento degli emolumenti di natura retributiva percepiti in relazione al rapporto di lavoro, così come indicato in sentenza;
3. **DI LIQUIDARE** la somma di 2.392,00 euro in favore dell'Avv. Anna Rita Melis, con sede legale a Cagliari in via Alghero n. 29, a titolo di rifusione delle spese legali in ottemperanza alla sentenza n. 908/2023 del 23 giugno 2023, dietro procura speciale all'incasso;
4. **DI IMPUTARE** la somma sul Bilancio d'esercizio 2024 della Gestione Liquidatoria dell'ATS Sardegna, come di seguito riportato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
DSTAFFAL	1	A802020701 Altre sopravvenienze passive	DA00040108	2.392,00

5. **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;
6. **DI FAR PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria.

IL DIRETTORE DELLA SC SERVIZI LEGALI
Avv. Paola Trudu

Per le motivazioni sopra riportate

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS
Dott. Enrico Gaia

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dal 19 / 04 / 2024 al 04 / 05 / 2024

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
